

## ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

### PUBBLICITA' LEGALE DEGLI ATTI

art. 28, 139 del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36

(obblighi di pubblicazione

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

\*\*\*\*\*

L'art.28, comma 4, del dlgs n. 36/2023, relativo alla individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici (*e-procurement*), prevede che le comunicazioni e l'interscambio di dati, per le finalità di conoscenza e di trasparenza, avvengono nel rispetto del principio di *unicità* del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni (*cd. principio dell'once only*).

I dati oggetto di *pubblicazione obbligatoria* sono pubblicati in formato di "*tipo aperto*", ai sensi dell'articolo 68 del CAD, d.lgs. n. 82/2005, sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'articolo 9-bis, in particolare, dispone la possibilità per le amministrazioni di assolvere agli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i dati, informazioni o documenti alla stessa comunicati e descrive il regime di responsabilità nell'ipotesi di omessa pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione.

Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione. civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, decreto trasparenza.

L'articolo 10 del medesimo decreto nella sezione "*Anticorruzione e trasparenza*" oggi Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO), di cui all'art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, viene inserita una sezione, denominata "*Sezione della trasparenza*" nella quale vengono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni.

Tale sezione costituisce contenuto necessario del PIAO ove ogni amministrazione definisce anche i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi;

L'articolo 37 del dlgs 33/2013, (sostituito dall'articolo 224, comma 4 del codice), fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e degli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti/gli enti concedenti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 e i suddetti obblighi di pubblicazione si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca Dati Nazionale Codici Pubblici (BNDCP) presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Al fine di assolvere inoltre agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo

9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice.

La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP.

In caso di mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP o in "Amministrazione Trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente si applica la disciplina sull'accesso civico semplice, e sono tenuti inoltre a conservare e a rendere disponibili i dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare, in conformità all'art. 35 del codice, eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, decreto trasparenza.

L'inadempimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP è sanzionato secondo quanto indicato nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice, quando la mancata trasmissione alla BDNCP dipenda dal soggetto responsabile dell'elaborazione dei dati e delle informazioni come individuato ai sensi del comma 1, si applicano invece gli articoli 43 e 46 del dlgs 33/2013.

Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici, come declinata Allegato 9 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, secondo quanto previsto dall'articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall'articolo 224, comma, 4 del codice, acquista efficacia solo a decorrere dal 1° gennaio 2024.

L'articolo 226 del codice che, al comma 1, sancisce l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dal 1° luglio 2023 e, al comma 3, lettera d), con la medesima decorrenza, dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si tratta infine di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolazione (VIR), adottato dall'ANAC con provvedimento n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l'articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza.

### **Effetti giuridici e durata della pubblicazione**

Gli effetti giuridici degli atti pubblicati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 4 punto 1 comunicato alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

La BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati:

- a. nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;*
- b. nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;*
- c. nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara;*
- d. nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.*

La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato.

### **"PRASSI OPERATIVA"**

- I modelli dei formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.

- Gli atti oggetto di pubblicazione sono trasmessi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23 del codice.

-La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute entro le ore 18.00, e trasmette gli atti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la pubblicazione nella GUUE, sul sito TED, il giorno stesso della data di presa in carico.

-La pubblicità a livello nazionale degli atti è garantita dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP.

A tale fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23 del codice.

#### - **Regole tecniche**

L'ANAC acquisisce le informazioni oggetto di pubblicità esclusivamente attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento di cui all'art. 25 del codice, certificate secondo l'art. 26, e interoperanti con la BDNCP. L'ANAC garantisce che la pubblicità legale effettuata attraverso la piattaforma per la pubblicità legale degli atti della BDNCP soddisfa i requisiti di integrità, non ripudio, conservazione e disponibilità nel tempo delle informazioni pubblicate, nonché di certezza della data di pubblicazione. 7.3 La piattaforma per la pubblicità legale degli atti è liberamente consultabile attraverso apposite funzioni di ricerca.

#### - **Correttezza e veridicità dei dati contenuti negli atti pubblicati tramite la BDNCP**

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono responsabili della correttezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla BDNCP ai fini della pubblicazione.

#### - **Definizioni**

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) *codice*, il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

b) *BDNCP*, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62 bis del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice dei contratti pubblici;

c) *GUUE*, la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

d) *GURI*, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

e) *TED*, il Tenders Electronic Daily, la versione web del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;

### **OBBLIGHI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

<b>PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE</b>	Art. 30 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	-L'elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA ed enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.
<b>PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE</b>	Art. 168 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	- Gli atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema

<p><b>AGGIUDICAZIONE</b></p>	<p>Art. 28 Trasparenza dei contratti pubblici</p>	<p>-La composizione delle commissioni giudicatrici e i CV dei componenti Regime transitorio: -Obbligo acquisizione di ufficio casellario giudiziale -Utilizzo Certificazione massiva sistema unico informativo (SIC) proroga “<b>Certificazione Massiva</b>” per i casellari giudiziali -Proroga iscrizione white list</p>
<p><b>PROCEDURE</b></p>	<p>Art. 140 Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</p>	<p>- Gli atti relativi agli affidamenti con specifica indicazione dell'affidatario</p>
<p><b>PROCEDURE</b></p> <p><b>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC</b></p>	<p>Art. 47 DECRETO - LEGGE 31 maggio 2021, n. 77</p> <p>Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure</p>	<p>- La copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall’operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell’art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)</p> <p>- La relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti.</p> <p>- La certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell’operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti).</p>